

Allegato A

Comune di Castelfranco di Sotto

**Regolamento Comunale per la
disciplina delle attività temporanee
di somministrazione di alimenti e
bevande**

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n° **45** del **27.07.2015**

Sommario

| | |
|---|-------------------|
| Sommario..... | 2 |
| Sommario..... | 2 |
| Art. 1 – Oggetto..... | 3 |
| Art. 2 - Soggetti abilitati alla somministrazione temporanea..... | 3 |
| Art. 3 - Attività non consentite..... | 3 |
| Art. 4 – Qualificazione di “Sagra tradizionale”..... | 3 |
| Art. 5 - Periodo di svolgimento attività temporanea di somministrazione | 4 |
| Art. 6 - Validità temporale dell’attività temporanea di somministrazione..... | 4 |
| Art. 7 - Requisiti igienico sanitari..... | 4 |
| Art. 8 - Calendario delle attività temporanee di somministrazione..... | 5 |
| Art. 9 – Spostamento delle manifestazioni..... | 5 |
| Art. 10 – Raccolta differenziata dei rifiuti..... | 6 |
| Art. 11 - Orari e limiti di rumorosità..... | 6 |
| Art. 12 - Richieste di autorizzazioni, tariffe, tasse e imposte..... | 6 |
| Art. 13 – Sanzioni..... | 6 |

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 45 della L.R. Toscana 28/2005.

Art. 2 - Soggetti abilitati alla somministrazione temporanea

1. Le attività temporanee di somministrazione possono essere organizzate da:

a) Enti non aventi scopo di lucro quali: istituzioni, organizzazioni politiche, sindacali, religiose, benefiche e associazioni la cui finalità istituzionale è volta alla valorizzazione dei prodotti tipici e del patrimonio ambientale, culturale, turistico, sportivo ed enogastronomico del territorio, nonché associazioni che si propongono la promozione dei valori della vita civile e di solidarietà sociale;

b) Imprese commerciali in occasione di concerti, eventi sportivi di rilievo con carattere di spettacolo, manifestazioni di carattere economico (fiera nazionale/internazionale, rassegna, esposizione, salone) e/o volte alla valorizzazione dei prodotti tipici e del patrimonio ambientale, culturale, turistico ed in genere tutte le manifestazioni nelle quali l'attività di pubblico spettacolo è prevalente rispetto all'attività di somministrazione.

Art. 3 - Attività non consentite

1. Ai fini del presente regolamento, non è consentito lo svolgimento di attività temporanee di somministrazione nelle quali sia presente unicamente ed esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo quanto previsto dal successivo art.4, per le "sagre tradizionali".

2. Pertanto la somministrazione di alimenti e bevande deve essere abbinata a manifestazioni di carattere economico (fiera nazionale/internazionale, rassegna, esposizione, salone) o ad iniziative religiose, tradizionali e culturali, sportive o eventi locali straordinari, per i quali sia prevista una affluenza di persone a carattere straordinario.

3. Non sono assimilabili a manifestazioni con somministrazione né a sagre tradizionali e quindi non includibili all'interno del calendario delle iniziative con somministrazione la fattispecie delle "cene sociali". Rientrano in tale definizione:

- Le iniziative riservate ai soci di circoli privati abilitati alla somministrazione, anche temporanea, e pubblicizzate come tali.

4. Sarà effettuato puntuale controllo affinché non vi siano abusi o irregolarità nella scelta della denominazione corretta per lo svolgimento delle iniziative proposte.

Art. 4 – Qualificazione di "Sagra tradizionale"

1. Per l'ottenimento della qualifica di "Sagra tradizionale" è necessario almeno uno dei seguenti requisiti:

- Siano valorizzati i prodotti tipici del territorio e/o le ricette tradizionali del territorio;

- Sia garantito l'approvvigionamento a filiera corta dal territorio dei prodotti che vengono somministrati nel corso della manifestazione o tramite il coinvolgimento nell'iniziativa dei produttori / commercianti locali.

2. Sono inoltre, in entrambe le ipotesi di cui sopra, requisiti accessori ovvero buone pratiche da perseguire, uno dei quali obbligatori, e che meglio qualificano un'iniziativa:

- trasparenza relativamente al bilancio economico della manifestazione, che, al termine dell'iniziativa, dovrà essere presentato all'Amministrazione comunale sotto forma di rendiconto;
- accordo/coinvolgimento nell'iniziativa di altre realtà associative del territorio (ONLUS, Enti ed Associazioni con finalità di promozione sociale, ambientale, turistico culturali, sportivo etc.);
- destinazione di parte degli utili a fini sociali o a sostegno dell'associazionismo locale, terzo rispetto alla realtà organizzatrice.

3. Per ottenere la qualificazione di "Sagra tradizionale" occorre inoltrare specifica domanda agli uffici comunali competenti. L'assegnazione della qualificazione è subordinata alla concertazione con le rappresentanze degli esercizi di somministrazione e ad una fattiva collaborazione con gli esercizi commerciali del luogo, nei termini di cui al comma 2.

4. Alle attività cui è riconosciuta tale qualificazione non si applicano le limitazioni di cui all'articolo 7.

Art. 5 - Periodo di svolgimento attività temporanea di somministrazione

1. Le attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande, in qualunque forma esercitate, non possono superare il totale di 50 giorni annui disponibili per Castelfranco capoluogo, di 50 giorni per la Frazione di Orentano e di 30 giorni per la Frazione di Villa Campanile.

2. Le giornate di svolgimento delle attività temporanee di somministrazione non possono essere sovrapponibili, ad esclusione di iniziative organizzate su Centri abitati diversi.

3. Ogni sagra o soggetto non può essere autorizzato per più di 7 giorni consecutivi di somministrazione temporanea.

Art. 6 - Validità temporale dell'attività temporanea di somministrazione

1. Le Segnalazioni certificate di inizio attività, disciplinate dall'art. 45 della L.R. n° 28/2005, relative alle attività temporanee, sono valide soltanto per il periodo di svolgimento della manifestazione e per i locali o per le aree a cui si riferiscono e devono essere presentate da ogni soggetto organizzatore della manifestazione.

2. Le suddette segnalazioni certificate devono essere presentate prima dell'inizio della manifestazione, per via preferibilmente telematica, entro e non oltre 15 giorni prima dello svolgimento della manifestazione, anche ai fini degli adempimenti di cui alla normativa relativa all'assistenza sanitaria ed ai limiti acustici, unitamente alla notifica in materia igienico sanitaria ed alle eventuali richieste di deroga per i limiti acustici.

Art. 7 - Requisiti igienico sanitari

1. Per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di manifestazioni temporanee dovranno essere osservate, sotto il profilo igienico sanitario, le procedure di notifica ex Reg. CE 852/04 e Reg.

Regionale di cui al D.P.G.R.T. n° 40/R del 1.8.2006 ed i requisiti disciplinati dall'Ordinanza del Ministero della Sanità del 3/4/02, dagli allegati al Regolamento CE n° 852/2004 e dal vigente Regolamento Comunale in materia di alimenti e bevande.

Art. 8 - Calendario delle attività temporanee di somministrazione

1. L'Amministrazione Comunale, previa concertazione con le associazioni di categoria e con le associazioni del commercio del territorio interessate, redige il calendario "Programma annuale delle attività temporanee di somministrazione", entro il 31 dicembre di ogni anno.

2. I soggetti individuati dall'art.2 del presente regolamento, presentano al Comune richiesta di inserimento nel calendario, di cui al comma precedente, indicando:

- ❖ la denominazione, ragione sociale e sede del soggetto organizzatore o promotore dell'iniziativa;
- ❖ il luogo di svolgimento della manifestazione, periodo e denominazione della stessa;
- ❖ la tipologia della manifestazione, individuata sulla base del presente Regolamento;
- ❖ il programma della manifestazione comprensivo delle iniziative religiose, tradizionali e culturali, sportive, ricreative, espositive o eventi locali straordinari, con indicazione, in caso di Sagre Tradizionali, dei requisiti obbligatori ed accessori rispettati;
- ❖ dichiarazioni circa le destinazioni degli utili di esercizio delle attività di somministrazione; per le iniziative che non sono alla prima edizione è facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare controlli circa l'effettiva destinazione degli utili, relativi alla manifestazione dell'anno precedente.

3. Le manifestazioni devono svolgersi prevalentemente o in area privata o in spazio a ciò specificamente destinato, individuati dall'Amministrazione Comunale, segnatamente:

- L'area feste, circhi e sosta carovane individuata nella piazza adiacente la piscina comunale;
- Il centro storico e le aree immediatamente limitrofe, funzionali alla valorizzazione di questo.

4. Le attività di somministrazione che non siano inserite nel calendario approvato dalla Giunta Comunale non potranno aver luogo, salvo manifestazioni legate ad eventi del tutto eccezionali, non prevedibili anticipatamente, previa approvazione della Giunta Comunale.

5. Nella applicazione del presente regolamento in funzione della redazione del calendario, le richieste per iniziative di somministrazione di alimenti e bevande concomitanti per la stessa zona (Castelfranco Capoluogo, Frazione di Villa Campanile e Frazione di Orentano) e le richieste che superino il numero massimo dei giorni consentiti, saranno valutate con i seguenti criteri di priorità:

- Preferenza per le manifestazioni di cui all'art.4;
- Tra le manifestazioni qualificate "sagre tradizionali", sarà data preferenza a quelle che dimostrino maggiore rispondenza ai criteri indicati all'art.4;
- In subordine sarà data priorità alle manifestazioni che si svolgono da più tempo.

Art. 9 – Spostamento delle manifestazioni

1. Lo spostamento di luogo e di data di svolgimento di un'attività temporanea di somministrazione potrà essere autorizzato, su istanza motivata del soggetto organizzatore, solo per motivi gravi ed eccezionali, che

comportino una comprovata impossibilità di svolgimento della manifestazione e, comunque, nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli precedenti.

Art. 10 – Raccolta differenziata dei rifiuti

1. Durante le attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande è obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti, secondo le modalità di raccolta attuate dal Comune e sulla base delle tariffe vigenti.

2. Il soggetto organizzatore è tenuto a:

- comunicare con congruo anticipo la data di svolgimento della manifestazione, specificando eventuali necessità in relazione alla gestione dei rifiuti (contenitori aggiuntivi – ritiri aggiuntivi etc.).
- corrispondere al Comune, qualora previsto dal regolamento Comunale di smaltimento dei rifiuti, eventuali somme dovute ai servizi aggiuntivi richiesti.
- lasciare l'area di svolgimento della sagra libera da rifiuti ed in ordine.

Art. 11 - Orari e limiti di rumorosità

1. Le attività rumorose previste nel programma delle sagre, manifestazioni e feste (concerti, spettacoli e simili) devono rispettare gli orari ed i limiti di rumorosità previsti dalle normative vigenti e dalle ordinanze comunali.

2. Eventuali deroghe agli orari e ai limiti di rumorosità devono essere specificatamente richieste dagli organizzatori, con adeguato anticipo, ed autorizzate preventivamente dal Sindaco, secondo le normative vigenti.

Art. 12 - Richieste di autorizzazioni, tariffe, tasse e imposte

1. Le domande / segnalazioni certificate di inizio attività / comunicazioni finalizzate ad ottenere le abilitazioni necessarie per lo svolgimento delle manifestazioni dovranno essere approntate conformemente alle specifiche normative vigenti al periodo della richiesta; ugualmente, secondo le normative ed i regolamenti vigenti, sarà effettuato l'assoggettamento delle manifestazioni a tariffe, tasse e imposte comunali.

2. Qualora il soggetto promotore intenda pubblicizzare la festa e/o sagra, dovrà farlo conformemente alle vigenti normative e regolamenti in materia di mezzi pubblicitari.

Art. 13 – Sanzioni

1. L'inosservanza alle norme del presente Regolamento è punita con le sanzioni amministrative stabilite dall'art. 103 della L.R. n. 28\2005, dall'art. 6 del DLgs n 193\2007, nonché dalle altre vigenti normative di settore, ove applicabili.

2. In tutti gli altri casi, ove non siano disposte sanzioni dalle normative di settore, l' inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs n. 267/2000.

3. In caso di particolare gravità o di reiterata violazione delle disposizioni previste dal vigente Regolamento, accertata e contestata nei modi e forme previste dalle norme vigenti, sarà disposta l'inibizione dello svolgimento della manifestazione per i due anni successivi.